

**Aggiornato al 22 giugno 2010**

Decreto Legislativo 10 maggio 2004 n. 149.

**Attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2004 n. 139.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/102/CE del 27 novembre 2001 del Consiglio, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2002/32/CE del 7 maggio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2003/57/CE del 17 giugno 2003, della Commissione, recante modifica della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2003/100/CE del 31 ottobre 2003, della Commissione, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto il D.M. 13 novembre 1985 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

Visto il D.M. 23 dicembre 2002, n. 317, del Ministro della salute concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art 1.  
Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
2. Sono fatte salve le disposizioni relative:
  - a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
  - b) alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
  - c) al D.M. 19 maggio 2000, del Ministro della sanità pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i residui ivi previsti non siano menzionati nell'allegato I;
  - d) ai microrganismi nei mangimi;
  - e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del D.M. 13 novembre 1985, del Ministro della sanità pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985;
  - f) ai mangimi per animali disciplinati, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni.

Art 2.  
Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
  - a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;
  - b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;
  - c) «additivo»: additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
  - d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;
  - e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;
  - f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;
  - g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera;
  - h) «prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;

i) «razione giornaliera»: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 per cento, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

l) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonché, gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

m) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;

n) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che può influire sfavorevolmente sull'allevamento.

### Art 3.

#### Limiti di tolleranza.

1. Le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, le Autorità preposte all'espletamento dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili.

3. Nei casi di aumento, anche su segnalazione delle regioni, dei livelli delle sostanze indesiderabili di cui all'allegato I, il Ministro della salute, con proprio decreto, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 2, stabilisce le soglie di intervento nell'allegato II.

4. Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte di sostanze indesiderabili e alle misure adottate per ridurre o per eliminare il contenuto di tali sostanze. Le suddette informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223. Le informazioni sono trasmesse prontamente se hanno rilevanza immediata per gli Stati membri.

5. Il prodotto detossificato destinato all'alimentazione degli animali deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato I.

### Art 4.

#### Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo.

1. Se il Ministero della salute constata, a seguito di nuovi dati o di una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I, oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato, presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, riduce provvisoriamente tale livello massimo, stabilisce un livello massimo o vieta la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, informando immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.

2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino all'adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione europea.

Art 5.  
Divieto di diluizione.

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanza indesiderabile supera il livello massimo fissato nell'allegato I, non possono essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Art 6.  
Restrizioni e controlli.

1. I prodotti destinati all'alimentazione animale conformi al presente decreto, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, sono sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dal decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223.

Art 7.  
Mangimi complementari.

1. I mangimi complementari, tenuto conto della loro proporzione prescritta nella razione giornaliera, non possono contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Art 8.  
Importazioni ed esportazioni.

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità europea, messi in circolazione o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.

2. Non possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui al comma 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.

3. Il Ministero della salute può respingere verso il Paese terzo esportatore, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, anche ai fini dell'esportazione, ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Art 9.

## Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, è punito con l'ammenda da € 15.493,70 a € 61.970,00.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera il livello massimo fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale.
4. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; in tale caso, il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

## Art 10.

### Clausola di cedevolezza.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

## Art 11.

### Disposizioni finali.

1. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
2. È abrogato il D.M. 23 dicembre 2002, n. 317 del Ministro della salute.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I  
(articolo 3, comma 1)

Sostanze indesiderabili (1)	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali (2)	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% (3)
1. Arsenico (*) (**)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	- farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate	4
	- pannello di palmisti	4 (***)
	- fosfati e alghe marine calcaree	10
	- carbonato di calcio	15
	- ossido di magnesio	20
	- mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	25 (***)
	- farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine	40 (***)
	Particelle di ferro usate come tracciante	50
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:	30
	- solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame	50
	- ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2
	- mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia	10 (***)
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4
	- mangimi minerali	12

(\*) I livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale.

(\*\*) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica dell'arsenico, in cui l'estrazione è effettuata in acido nitrico (5% p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(\*\*\*) Su richiesta delle autorità competenti, l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijikl (Hizikia fusiforme).

Sostanze indesiderabili 1	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 2	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% 3
2. Piombo [*]	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
	- foraggio verde [**]	30 [***]
	- fosfati e alghe marine calcaree	15
	- carbonato di calcio	20
	- lieviti	5
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:	100
	- ossido di zinco	400 [***]
	- ossido manganoso, carbonato di ferro, carbonato di rame	200 [***]
	Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti, ad eccezione di:	30 [***]
	- clinoptilolite di origine vulcanica	60 [***]
	Premiscele	200 [***]

Mangimi complementari, ad eccezione di:	10
- mangimi minerali	15
Mangimi completi	5

[\*] I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del piombo, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

[\*\*] Il foraggio verde comprende prodotti destinati all'alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba. Ecc.

[\*\*\*] I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
3. Fluoro [*]	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	- mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come krill marino	500
	- crostacei marini come krill marino	3000
	- fosfati	2000
	- carbonato di calcio	350
	- ossido di magnesio	600
	- alghe marine calcaree	1000
	Vermiculite (E 561)	3 000 [**]
	Mangimi complementari	
	- contenenti $\leq 4$ % forforo	500
	- contenenti $> 4$ % forforo	125 per 1% fosforo
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150
	- mangimi completi per bovini, ovini, caprini	
	-- durante l'allattamento	30
	-- altri	50
	- mangimi completi per suini	100
	- mangimi completi per pollame	350
	- mangimi completi per pulcini	250
	- mangimi completi per pesci	350

[\*] I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido idroclorico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

[\*\*] I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
4. Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,1
	- mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5
	- carbonato di calcio	0,3
	Mangimi completi, ad eccezione di:	0,1
	- mangimi completi per cani e gatti	0,4
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	0,2
	- mangimi complementari per cani e gatti	

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
5. Nitriti	Farina di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)
	Mangimi completi ad eccezione di:	15 (espresso in nitrito di sodio)
	- mangimi per animali da compagnia, salvo uccelli e pesci ornamentali	

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
6. Cadmio [*]	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per mangimi di origine animale	2
	Materie prime per mangimi di origine minerale	2
	- fosfati	10
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:	10
	- ossido di rame, ossido manganoso, ossido di zinco e solfato manganoso monoidrato	30 [**]
	Additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti	2
	Premiscele	15 [**]
	Mangimi minerali	
	- contenenti $\leq 7$ % fosforo	5
	- contenenti $\geq 7$ % fosforo	0,75 per 1 % fosforo, con un massimo di 7,5
	Alimenti composti per animali di compagnia	2
	Altri mangimi complementari	0,5
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini e mangimi per pesci, ad eccezione di:	
	- mangimi completi per animali di compagnia	2
	- mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti e altri mangimi completi	0,5

[\*] I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del cadmio, in cui l'estrazione è effettuata nell'acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

[\*\*] I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al
-------------------------	--	--



tasso di umidità del 12%

1	2	3
7. Aflatossina B1	Tutte le materie prime per mangimi	0,02
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	0,02
	- mangimi completi per animali da latte	0,005
	- mangimi completi per vitelli e agnelli	0,01
	Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi completi	0,01
	Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per animali da latte, vitelli e agnelli)	0,02
	Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi complementari	0,005

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
8. Acido cianidrico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	50
	- semi di lino	250
	- pannelli di lino	350
	- prodotti di manioca e pannelli di mandorle	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	50
	- mangimi completi per pulcini	10

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
9. Gossipolo libero	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	20
	- semi di cotone	5000
	- pannelli di semi di cotone e farina di semi di cotone	1200
	Mangimi completi, ad eccezione di:	20
	- mangimi completi per bovini, ovini e caprini	500
	- mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	- mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	60

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
(1)	(2)	(3)
10. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	- mangimi completi per suini	200
	- mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia	50

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3

11. Essenza volatile di Senape	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: - pannelli di colza	100 4000(espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione di:  - mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani) - mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	150 (espresso in isotiocianato di allile) 1000(espresso in isotiocianato di allile) 500(espresso in isotiocianato di allile)

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3

12. Viniltiossazolidone (vinilossazolidintione)	Mangimi completi per pollame, ad eccezione di: - mangimi completi per pollame da produzione di uova	1000 500
---	--	-------------

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3

13. Segale cornuta (claviceps purpurea)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1000
---	---	------

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
(1)	(2)	(3)
14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: Datura sp.	Tutti i mangimi	3.000 1.000

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
(1)	(2)	(3)
15. Semi e gusci di Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (****), isolatamente o insieme (****) Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.	Tutti i mangimi	10

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3

100

(\*) Isolatamente o combinati espressi in dieldrin  
(\*\*) Livello massimo per aldrin e dieldrin, isolatamente o combinati, espressi in dieldrin.

- CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornano,
- CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-nonaclorobornano,
- CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.

22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del	Tutti i mangimi, esclusi:	0,1
---	---------------------------	-----

solfato di endosulfan espressi in endosulfan)

- granturco e prodotti derivati dalla sua trasformazione	0,2
- semi oleosi e prodotti derivati dalla loro lavorazione escluso l'olio vegetale grezzo	0,5
- olio vegetale grezzo	1,0
- mangimi completi per pesci	0,005

Sostanze indesiderabili 1	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 2	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% 3
23. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,01
	- grassi e oli	0,05

Sostanze indesiderabili 1	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 2	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% 3
24. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloreposside, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,01
	- grassi e oli	0,2

Sostanze indesiderabili 1	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 2	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% 3
25. Esaclorobenzene (HCB)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,01
	- grassi e oli	0,2

Sostanze indesiderabili 1	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 2	Contenuto massimo in Mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% 3
26. Esaclorocicloesano (HCH)		
26.1. Isomero alfa	Tutti i mangimi, esclusi:	0,02
	- grassi e oli	0,2
26.2. Isomero beta	Tutte le materie prime per mangimi, esclusi:	0,01
	- grassi e oli	0,1
	Tutti i mangimi composti, esclusi:	0,01
	- mangimi composti per vacche da latte	0,005
26.3. Isomero gamma	Tutti i mangimi, esclusi:	0,2
	- grassi e oli	2,0

Sostanze indesiderabili 1	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 2	Contenuto massimo relativo a mangimi con un tasso di umidità del 12% 3
27- bis. Diossine - somma di policloro-dibenzo-para-diossine PCDD) e poli-	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg

clorodibenzofurani		(**) (***)
PCDF), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 1997 (*)]	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	f) Olio di pesce	6,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (****)	1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	i) Gli additivi argilla caolinica, solfato di calcio diidrato, vermiculite, natrolite-fono-lite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	k) Premiscele	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	m) Mangimi per pesci. Mangimi per animali da compagnia	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
27- ter. Somma di diossine e PCR diossina-simili - somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzo-furani (PCDF) e policlorobifenili (PCB), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 1997 (*)]	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	1,2 5 ng OMS-PCDD/F-PCR-TEQ/kg (**)
	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCR-TEQ/kg (**)
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	3,0 ng OMS-PCDD/F-PCR-TEQ/kg (**)
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	1,25 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	f) Olio di pesce	24,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (****)	4,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	11,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	i) Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
k) Premiscele	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
m) Mangimi per pesci. Mangimi per animali da compagnia	7,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

(\*) OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione dell'Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., 1998] Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs [or Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Congenere	Valore TEF	Congenere	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine (PCDD)		PCB « diossina-simili»	
2,3,7,8-TCDD	1	PCB non-orto + PCB mono-orto	
1,2,3,7,8-PeCDD	1	PCB non-orto	
2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 126	0,1
OCDD	0,0001	PCB 169	0,01
Dibenzofurani (PCDF)		PCB mono-orto	
2,3,7,8-TCDF	0,1		
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 105	0,0001
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5		0,0005
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 114	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 118	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 123	0,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 157	
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01	PCB 167	0,00001
OCDF	0,0001	PCB 189	0,0001

Abbreviazioni utilizzate: «T» - tetra; «Pe» - penta; «Hx» - esa; «Hp» - epta; «O» - octa; «CDD» - clorodibenzodiossina; «CDF» - clorodibenzofurano; «CB» - clorobifenile.

(\*\*) Concentrazioni upper bound; le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(\*\*\*) Il livello massimo separato per le diossine (PCDD/F) rimane applicabile per un periodo di transizione. I prodotti destinati ai mangimi per animali di cui al punto 27- bis devono essere conformi, per tale periodo, ai livelli massimi per le diossine e ai livelli massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili.

(\*\*\*\*) Il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non è soggetto a limiti massimi, mentre livelli massimi di 4,0 ng OMS-PCDD/F-ThQ/kg di prodotto e X,U ng OMS-PCDD/F-FCB-TEQ/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo e da circo. I prodotti, proteine animali trasformate ottenute a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
28. [Albicocco Piuma armeniaca L:]	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti

possono essere presenti nei  
mangimi solo in quantità  
non determinabile.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
29. [Mandorlo amaro - <i>Prunus dulcis</i> (mill.) D.A Webb var. amara (DC) Focke [- <i>prunus amygdalus</i> Batsch var. amara (DC.) Focke]]	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti  possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
30. Frutti del faggio non decorticati - <i>fagus silvatica</i> L.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
31. [Camelina - <i>Camelina sativa</i> (L). Crantz]	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
32. Mowrah, Bassia, Madhuca- <i>Madhuca longifolia</i> (L.) Machr. = <i>Bassia Longifolia</i> L- Illipe alaborum Engl. <i>Madhuca indica</i> melin [= <i>Bassia</i> <i>Latifolia</i> (Roxba) - <i>Illipe latifolia</i> (Roxb.) F. Mueller]	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso
-------------------------	--	--

1	animali 2	di umidità del 12% 3
33. Purgère <i>Jatropha curcas</i> L.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle  piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

Sostanze indesiderabili 1	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 2	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% 3
34. [Croton - <i>Croton tiglium</i> L.] Abrogato	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle  piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

Sostanze indesiderabili 1	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 2	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% 3
35. Senape indiana - Brassica <i>juncea</i> (L) Czern e Coss. Ssp. <i>Ntegrifolia</i> (West) Thell.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle  piante corrispondenti  possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

Sostanze indesiderabili 1	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 2	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% 3
36. Senape di sarepte-Brassica <i>uncea</i> (L) Czern e Coss. Ssp <i>uncea</i> .	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti  possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

Sostanze indesiderabili 1	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali 2	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% 3
37. Senape cinese - Brassica <i>juncea</i>	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle



(L) Czern e Coss. Ssp.  
Juncea varutea Batalin.

piante corrispondenti  
possono essere presenti nei  
mangimi solo in quantità  
non determinabile.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
38. Senape nera - Brassica nigra (L) och.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
39. Senape abissina (senape etiopica) Brassica carinata A. Braun	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali (*)	Tenori massimi in mg/kg (ppm) in mangimi con un tasso di umidità del 12%
1. Lasalocid sodico	Materie prime per mangimi	1,25
	Mangimi composti per:	
	- cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 12 settimane) e galline ovaiole (> 16 settimane);	1,25
	- polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	1,25
	- altre specie animali.	3,75
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di lasalocid sodico non è autorizzato.	(**)
2. Narasin	Materie prime per mangimi	0,7
	Mangimi composti per:	
	- tacchini, conigli, specie equine, specie volatili	0,7

	ovaiole e galline	
	ovaiole (> 16 settimane);	
	- polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di narasin è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,7
	- altre specie animali.	2,1
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di narasin non è autorizzato.	(**)
3. Salinomicina sodica (29)	Materie prime per mangimi	0,7
	Mangimi composti per:	
	- specie equine, tacchini, specie volatili ovaiole e galline ovaiole(> 12 settimane);	0,7
	- polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 12 settimane) e conigli da ingrasso prima della macellazione quando la salinomicina sodica è proibita (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,7
	- altre specie animali.	2,1
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di salinomicina sodica non è autorizzato.	(**)
4. Monensin sodico	Materie prime per mangimi	1,25
	Mangimi composti per:	
	- specie equine, cani, piccoli ruminanti (ovini e caprini), anitre, bovini, animali da latte, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 16 settimane);	1,25
	- polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il monensin sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	1,25
	- altre specie animali.	3,75
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di monensin sodico non è autorizzato.	(**)
5. Semduramicina sodica	Materie prime per mangimi	0,25
	Mangimi composti per:	
	- specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane);	0,25
	- polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di semduramicin è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,25
	- altre specie animali.	0,75
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di semduramicin sodico non è autorizzato.	(**)
6. Maduramicina ammonio alfa	Materie prime per mangimi	0,05
	Mangimi composti per:	
	- specie equine, conigli, tacchini (> 16 settimane), ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane);	0,05
	- polli da ingrasso e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando l'uso di maduramicina ammonio alfa è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,05
	- altre specie animali.	0,15
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di maduramicina ammonio alfa non è autorizzato.	(**)
7. Cloridrato di robenidina	Materie prime per mangimi	0,7
	Mangimi composti per:	
	- specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane);	0,7
	- polli da ingrasso, conigli da ingrasso e da riproduzione e tacchini prima della macellazione quando l'uso di cloridrato di robenidina è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,7
	- altre specie animali.	2,1
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di cloridrato di robenidina non è autorizzato.	(**)
8. Decochinato	Materie prime per mangimi	0,4

	Mangimi composti per:	
	- specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane);	0,4
	- polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di decochinato è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,4
	- altre specie animali.	1,2
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di decochinato non è autorizzato.	(**)
9. Bromidrato di alofuginone	Materie prime per mangimi	0,03
	Mangimi composti per:	
	- specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini (> 12 settimane);	0,03
	- polli da ingrasso e tacchini (< 12 settimane) prima della macellazione quando l'uso di bromidrato di alofuginone è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,03
	- specie animali diverse dalle galline ovaiole (< 16 settimane).	0,09
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di bromidrato di alofuginone non è autorizzato.	(**)
10. Nicarbazina	Materie prime per mangimi	0,5
	Mangimi composti per:	
	- specie equine, specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane);	0,5
	- polli da ingrasso prima della macellazione quando l'uso di nicarbazina (in associazione con narasin) è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,5
	- altre specie animali.	1,5
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di nicarbazina (in associazione con narasin) non è autorizzato.	(**)
11. Diclazuril	Materie prime per mangimi	0,01
	Mangimi composti per:	
	- specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane) e tacchini da ingrasso (> 12 settimane);	0,01
	- conigli da ingrasso e da riproduzione prima della macellazione quando l'uso di diclazuril è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso);	0,01
	- specie animali diverse dalle galline ovaiole (> 16 settimane), polli da ingrasso e tacchini da ingrasso (> 12 settimane).	0,03
	Premiscele destinate alla produzione di mangimi per le quali l'uso di diclazuril non è autorizzato.	(**)

(\*) Fermi restando i valori autorizzati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

(\*\*) Il tenore massimo della sostanza presente nella premiscela è la concentrazione corrispondente a un tenore non superiore al 50% del valore massimo stabilito per i mangimi se sono rispettate le istruzioni d'uso della premiscela.

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Soglia d'azione relativa a mangimi con un tasso di umidità del 12%	Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio, natura dell'indagine da effettuare)
(1)	(2)	(3)	H)
1. Diossine - somma di policloro-dibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di equivalenza tossica, 1997 (*)]	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	f) Olio di pesce	5,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	1,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune

zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.

Individuazione della fonte di

contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

Individuazione della fonte di

contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

Individuazione della fonte di

contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

Individuazione della fonte di

contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

In molti casi potrebbe non

essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.

Individuazione della fonte di

contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

## 2. PCB diossina-simili -

somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di equivalenza tossica, 1997(\*)]

a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/  
kg (\*\*) (\*\*\*)

Individuazione della fonte di

contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti

0,5 ng OMS-PCB-TEQ/  
kg (\*\*) (\*\*\*)

Individuazione della fonte di

contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

c) Materie prime per mangimi di origine minerale

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/  
kg (\*\*) (\*\*\*)

Individuazione della fonte di

contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova

0,75 ng OMS-PCB-TEQ/  
kg (\*\*) (\*\*\*)

Individuazione della fonte di

e) Altri prodotti di

0,35 ng OMS-PCB-TEQ/

animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	kg (**) (***)	contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
f) Olio di pesce	14,0 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	2,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	7,0 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
i) Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	0,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla
j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
k) Premiscele	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
m) Mangimi per pesci	3,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le

informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.

(\*) OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione dell'Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEF<sub>x</sub>) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Congeneri	Valore TEF	Congeneri	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine (PCDD)		PCB « diossina- simili»	
2,3,7,8-TCDD	1	PCB non- orto + PCB mono-orto	
1,2,3,7,8-PeCDD	1	PCB non- orto	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1		
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 126	0,1
OCDD	0,0001	PCB 169	0,01
Dibenzofurani (PCDF)		PCB mono- orto	
2,3,7,8-TCDF	0,1		
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 105	0,0001
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5		0,0005
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 114	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 118	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 123	0,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 157	
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01	PCB 167	0,00001
OCDF	0,0001	PCB 189	0,0001

Abbreviazioni utilizzate: «T» - tetra; «Pe» - penta; «Hx» - esa; «Hp» - epta; «O» - octa; «CDD» - clorodibenzodiossina; «CDF» - clorodibenzofurano; «CB» - clorobifenile.

(\*\*) Concentrazioni upper bound; le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(\*\*\*) La Commissione rivedrà questi livelli d'azione entro il 31 dicembre 2008 contemporaneamente al riesame dei livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili.